

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **Infrastrutture - Trasporti**

SERVIZIO: **Trasporto Pubblico**

UFFICIO: **Ufficio Linee Commerciali e Verifiche per TPL**

L'Estensore
Ing. Flaviano Core
(firma elettronica)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Flaviano Core
(firma elettronica)

Il Dirigente del Servizio
vacante
(firma digitale)

Il Direttore Regionale
ing. Emidio Primavera
(firma digitale)

Il Componente la Giunta
dott. Marco Marsilio
(firma digitale)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

dott. Marco Marsilio
(firma digitale)

Il Segretario della Giunta

(firma digitale)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del

Deliberazione N.

L'anno il giorno del mese di

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DEL TERMINE DI AUTORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI DI TRAFFICO DEI SERVIZI COMMERCIALI SE COMPRESE NELL'ELENCO DELLE LINEE AUTOMOBILISTICHE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7.08.2018 - VERBALE N. 111/2. DEFINIZIONE NUOVO TERMINE D.G.R. N. 938 DEL 7 DICEMBRE 2018

LA GIUNTA REGIONALE

- RICHIAMATE:**
- la DGR n. 938 del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto «*Indirizzi operativi per applicazione del termine di autorizzazione delle relazioni di traffico dei servizi commerciali se comprese nell'elenco delle linee automobilistiche di cui alla delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018 - verbale n. 111/2*»;
 - la DGR n.705 del 25.11.2019 e la successiva DGR n. 841 del 29/12/2020 di proroga del termine al 31/12/2021 previsto nella predetta DGR n. 938/2018;

CONSIDERATO CHE:

- con i predetti atti la Giunta hanno stabilito che «le autorizzazioni delle relazioni di traffico di servizi di linea commerciale, servite da linee automobilistiche inserite nell’elenco di cui al Documento “*Definizione dei Bacini di Mobilità determinazione dei servizi minimi e loro attribuzione territoriale*”, allegato alla DGR. 347/C del 24 maggio 2018 e approvato dal Consiglio regionale (V.n.111/2 del 7.08.2018), fossero rilasciabili e/o prorogabili, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, con una validità temporale fissata, per tutti» dapprima al 31 dicembre 2019 e da ultimo al 31 dicembre 2021 «fermo restando che esse, in ogni caso, non avrebbero costituito diritto acquisito»;
- in particolare, la decisione era motivata dalla circostanza che era in corso la procedura di definizione, nel dettaglio, dei servizi minimi, a conclusione della quale la Regione avrebbe potuto disporre degli atti necessari per rendere nuovamente operativo lo scrutinio previsto dall’art. 3, co. 2, lett. m), ultimo capoverso della L.R. 11/2007, il quale impone che «*il servizio proposto (commerciale) non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi*», e questo in ragione della finalità di assicurare quanto indicato nella prima parte della disposizione che stabilisce che il servizio di linea richiesto «*sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica.*»;
- con DGR n. 848/C del 28.12.2017 recante “Definizione dei livelli di servizi minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto pubblico locale” e successiva Delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018 - verbale n. 111/2, “Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017” (su proposta della Giunta DGR n. 347/C del 24 maggio 2018) sono stati approvati i livelli di servizio minimo del trasporto pubblico locale, ovverosia, i collegamenti da garantire nell’ambito del servizio di trasporto pubblico caratterizzato da obblighi di servizio e oggetto di contribuzione pubblica, rimandando per ciascuna linea la definizione del dettaglio dei servizi (orari, cadenze, istradamenti, ecc.) al Piano Triennale dei Servizi, in corso di ultimazione;
- fino alla definizione di dettaglio dei servizi minimi, contenuta nel Piano Triennale dei Servizi, non è possibile procedere alla verifica di quanto previsto dall’art. 3, co. 2, lett. m), ultimo capoverso della L.R. 11/2007;
- gli atti di programmazione sopra citati sono stati impugnati davanti al TAR Pescara che, con sentenza non definitiva del 1.08.2019 n. 00198/2019 ha segnalato, *inter alia*, che nei documenti programmatori regionali «*viene censurato il fatto che sia stato adottato il sistema della c.d. sussidiazione incrociata, includendo tra i servizi minimi anche alcune tratte remunerative*»;
- il procedimento davanti al TAR è ancora in corso avendo il giudice fissato la data per la trattazione del merito il giorno 11/03/2022;
- nel contempo è stato adottato il Programma Triennale dei Servizi (PTS) del Trasporto Pubblico Locale 2022-2024, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2 de 13/01/2022;

EVIDENZIATO che permangono le stesse esigenze contenute e motivate nelle sopra richiamate delibere e che, in particolare, è ancora in atto l’*iter* relativo alla definizione di dettaglio dei programmi dei servizi minimi (D.G.R. n. 2 del 13.01.2022), essendo il Programma Triennale dei Servizi (PTS) attualmente solo adottato;

EVIDENZIATO inoltre che sul contenzioso amministrativo si è in attesa del pronunciamento di merito del G.A. (udienza fissata per l’11/03/2022) oltre ad essere sospese le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e le proroghe degli affidamenti in atto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza di cui alla L. 16 settembre 2021, n. 126 di conversione, con modifiche, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (D.G.R. n. 650 dell’11/10/2021);

PRECISATO che, in assenza di indirizzi operativi circa l’applicazione del termine, le relazioni di traffico dei servizi commerciali ricomprese nell’elenco delle linee automobilistiche di cui alla cita DCC del 7/8/2018 non risultano concedibili e, di conseguenza, non è possibile procedere sulle istanze formulate dalle imprese operanti nel settore;

RITENUTO, pertanto, che sussistono ragionevoli motivi per stabilire un nuovo termine di validità previsto al punto 1) della DGR n. 938/2018 legato alla definitiva approvazione della programmazione di dettaglio ovverosia del Piano Triennale dei Servizi e definite le vertenze giudiziarie oggetto della sentenza non definitiva di cui sopra, così da consentire lo scrutinio di cui all’ultimo capoverso dell’art. 3, co. 2 lett. m) della legge regionale citata sulla base del PTS definitivamente approvato;

RITENUTO CHE, in tal modo, si consente alle aziende attualmente destinatarie dei provvedimenti richiamati di poter servire le relazioni di traffico incidenti nella macro rete dei servizi o, eventualmente, di richiederne la proroga o nuovo rilascio fino a 120 giorni dalla data di definitiva approvazione del PTS onde evitare disagio all’utenza, atteso che per dette relazioni di traffico permane l’inapplicabilità dell’esame imposto dall’ultimo capoverso del citato art. 3 co. 2 lett. m) della L.R. 11/2007;

EVIDENZIATO CHE la decisione di diversificare la validità temporale dell’autorizzazione delle relazioni di traffico cd. locali ha riguardo ad attività che non assumono carattere di diritto acquisito essendo in regime autorizzatorio dovendo essere scrutinate in relazione ad altre attività e ad altri interessi di cui occorre tenere presente in quanto collegati alla rete dei servizi minimi;

CHE pertanto, in questa sede come in occasione dei precedenti provvedimenti, la predetta scelta agisce come una misura di salvaguardia, rispetto a eventuali decisioni che possono compromettere le finalità programmatiche in via definitiva;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018 - verbale n. 111/2 “*Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017*”;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE il Direttore in sostituzione del dirigente (vacante) del Servizio Trasporto Pubblico ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI STABILIRE** che le relazioni di traffico previste nei servizi di linea commerciale, servite da linee automobilistiche inserite nell’elenco di cui al Documento “Definizione dei Bacini di Mobilità determinazione dei servizi minimi e loro attribuzione territoriale”, allegato alla DGR. 347/C del 24 maggio 2018 approvato dal Consiglio regionale (V.n.111/2 del 7.08.2018) e individuate nell’adottato programma triennale dei servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2022-2024 di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e ss.mm.ii. - art. 10, sono assentibili, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, fino a 120 giorni dalla data di definitiva approvazione del suddetto programma triennale;
2. **DI DARE ATTO CHE** il presente atto non comporta nuovi oneri finanziari a carico del Bilancio regionale o minori entrate;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul BURAT.